

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

AREA 1

Impresa ed Economia Locale SUAP

REGOLAMENTO

**per la vendita al pubblico dei prodotti
di produzione propria da parte degli
imprenditori agricoli**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 31/8/2015
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/9/2020
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/7/2026

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI PRODOTTI DI PRODUZIONE PROPRIA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

ARTICOLO 1	ISTITUZIONE
ARTICOLO 2	FINALITA'
ARTICOLO 3	LUOGO DI SVOLGIMENTO
ARTICOLO 4	CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE ALLA VENDITA
ARTICOLO 5	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 6	ORARIO DI VENDITA
ARTICOLO 7	GRADUATORIA
ARTICOLO 8	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 9	COMITATO CONSULTIVO E DI CONTROLLO
ARTICOLO 10	RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 11	SUBINGRESSO
ARTICOLO 12	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
ARTICOLO 13	CONTROLLI
ARTICOLO 14	TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI
ARTICOLO 15	SANZIONI

Allegato sub A)

ART.1 ISTITUZIONE

E' istituito in Finale Ligure un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D. Lgs. n. 228/2001, ed iscritti al Registro Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993.

Il mercatino sarà composto da n. 18 posteggi, 14 posteggi complessivi annuali di cui n. 12 per la vendita di prodotti orto – floro – frutticoli e n. 2 per la vendita di prodotti zootecnici (macelleria, salumeria, latticini, ecc...) 4 posteggi estivi – dal 16 giugno al 14 settembre.

I posteggi verranno assegnati tramite bando pubblico seguendo i criteri indicati nel successivo articolo 7.

E' facoltà dell'Amministrazione invitare Aziende espressione di territori anche di differenti regioni per partecipare a particolari edizioni del Mercatino (festività, eventi...ecc.).

ART. 2 FINALITA'

Il mercatino di Finale Ligure è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità:

- promuovere iniziative di commercializzazione in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e secondariamente nell'ambito comprensoriale sub provinciale (e di eventuale Unione dei Comuni) ovvero promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per i prodotti stessi, per l'ambiente e per la sicurezza stradale.

A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

ART. 3

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nel Comune di Finale Ligure e, di norma:

- a) su Lungomare Migliorini dal 16 giugno al 14 settembre nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato;
- b) su Piazza Vittorio Emanuele II° dal 15 settembre al 15 giugno nelle giornate del mercoledì e sabato;
- c) dal 1° Giugno al 30 Settembre su Passeggiata L. Bottino – rione Varigotti - nella giornata del venerdì.

In occasione di lavori pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche per agevolare l'organizzazione di eventi e manifestazioni che si svolgeranno presso i luoghi individuati al comma 1, l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i rappresentanti dei soggetti partecipanti, si riserva di individuare occasionalmente nuovi siti e periodi per svolgere il mercato.

Il mercatino non si svolgerà nelle giornate del 25 Dicembre e del 1° Gennaio.

In occasione delle festività patronali (24 giugno e 8 dicembre) il mercatino si svolgerà previa verifica della disponibilità di aree pubbliche idonee, da effettuarsi da parte dell'ufficio competente almeno 60 giorni prima della data dell'evento stesso.

Almeno 30 giorni prima dell'evento l'ufficio competente comunicherà agli operatori l'eventuale disponibilità o meno di area pubblica idonea allo svolgimento del mercatino.

In occasione di particolari festività lo stesso potrà subire alcune modifiche nelle giornate di svolgimento.

ART. 4

CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE ALLA VENDITA

I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- frutta e verdura fresca e secca
- cereali;
- latte e latticini, formaggi ed yogurt;
- uova;
- salumi;
- confetture marmellate;
- miele e derivati dall'apicoltura;
- olio ed aceto;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante aromatiche;
- fiori;
- essenze e prodotti per la cura della persona.

ART. 5

DOMANDA

Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti

provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza allo Sportello Unico Imprese del Comune di Finale Ligure partecipando all'avviso pubblico di selezione dei partecipanti.

La domanda per partecipare alla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi previsti dal bando verrà presentata dai titolari delle Aziende entro il termine previsto dal bando.

ART.6 ORARIO DI VENDITA

Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli operatori possono allestire ed insediarsi presso lo spazio concesso non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura.

ART.7 GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione dei posteggi di vendita verrà stilata in base alle domande presentate ai sensi del precedente articolo 5 e sulla base dei criteri che seguono:

Criterio a) – DISPONIBILITA' DEI FONDI		Punti max 20
a.1) documentata disponibilità di fondi agricoli in Comune di Finale Ligure		p.ti 20
a.2) documentata disponibilità di fondi agricoli in Comuni già compresi nel territorio della ex Comunità montana "Pollupice"		p.ti 10
a.3) documentata disponibilità di fondi agricoli confinanti con i territori dei Comuni facenti parte della ex Comunità montana "Pollupice"		p.ti 3
a.4) documentata disponibilità di fondi agricoli ubicati in provincia di Savona		p.ti 1
<i>In caso di disponibilità di terreni agricoli, fra loro indipendenti, si applica il criterio della prevalenza. In caso di unico lotto di terreno insistente sui territori di più comuni si applica il criterio della prevalenza.</i>		
<i>a.5) documentata disponibilità di capi di allevamento per la produzione di prodotti caseari</i>		
Criterio b) – ISCRIZIONE PREVIDENZIALE		Punti max 20
b.1) aziende iscritte all'INPS nelle liste dei coltivatori diretti o degli Imprenditori agricoli.	Raddoppiano il punteggio totalizzato con il criterio a)	
Criterio c) – ANZIANITA'		Punti max. 12
c.1) regolare frequenza alle giornate di mercato		p.ti 2/semestre

In caso di parità di punteggio sarà preferito il produttore con l'iscrizione più vecchia al Registro Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

In merito all'attribuzione dei punteggi previsti per le fasi a.2) e a.3) del presente articolo, per territorio della ex Comunità montana "Pollupice" si intendono i fondi agricoli ubicati nei Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Vezzi Portio.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività verranno rilasciate nei limiti del numero di posteggi stabilito al precedente articolo 1 comma 2 ed avranno validità triennale.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli Imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione sono tenuti:

- a) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente articolo 6 e ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- b) ad utilizzare strutture per la vendita concordate con l'Amministrazione e a mantenerle pulite e decorose;
- c) a vendere prevalentemente prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- d) a tenere bene esposti i prezzi e le etichette sulle singole merci. L'etichettatura ed il cartellino di vendita dovrà contenere una comunicazione trasparente riportante anche la composizione e la tracciabilità dei prodotti;
- e) ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei ed opportunamente sollevati da terra, ad una altezza non inferiore a centimetri 60;
- f) a garantire, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area ed il trattamento dei rifiuti secondo le regole del Comune di Finale Ligure;
- g) a munirsi, nel caso di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della registrazione sanitaria di cui all'articolo 6 del Reg. CE n.852/2004, nonché più in generale ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- i) a comunicare entro 90 giorni ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o la tipologia dei prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente articolo 5;
- j) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di circa centimetri 50 x 25 indicante il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola. I cartelli debbono possedere tutti la medesima grafica e colori, concordati con l'Amministrazione.

ART. 9 COMITATO CONSULTIVO E DI CONTROLLO

E' istituito un Comitato con compiti consultivi e di controllo composto da:

- a) n.3 imprenditori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel mercatino, designati dagli stessi imprenditori;
- b) n.1 rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni di categoria più rappresentative o suo delegato, ma con potere di un singolo voto;
- c) il Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
- d) il Dirigente del settore o suo delegato;
- e) il funzionario dello Sportello Unico Imprese del Comune con funzioni di segretario.

Il comitato dura in carica tre anni.

ART. 10

RAPPRESENTANZA

E' ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari ex art. 230 bis - Capo VI - del Codice Civile e dei dipendenti regolarmente assunti.

ART. 11 SUBINGRESSO

Le aziende possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, ovvero mortis causa.

La comunicazione di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta giorni dal subentro nella titolarità dell'azienda o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare. Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

L'azienda trasferita potrà legittimamente esercitarsi dalla registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune.

Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal cedente.

In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 7 partendo dal primo degli esclusi.

ART. 12 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La dimensione di ogni singolo posteggio sarà il seguente:

- profondità: metri 3;
- larghezza: a partire da 4 metri sino ad un massimo di 6 metri.

Contestualmente alla domanda per partecipare alla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi presentata dai titolari delle Aziende agricole dovrà essere precisata l'occupazione richiesta, all'interno dei limiti di cui al 1° capoverso del presente articolo.

L'importo del canone di occupazione sarà calcolato secondo le modalità stabilite dal Regolamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di stipulare apposita convenzione con i partecipanti del mercatino per l'effettuazione di prestazioni di manutenzione del verde pubblico in luogo di parte o dell'intera quota del canone annuale di occupazione di suolo pubblico.

ART. 13 CONTROLLI

La comunicazione della effettiva presenza in giorno di mercatino è a carico dell'Azienda e sarà assolta mediante sottoscrizione di un foglio di presenza predisposto in sede di Comitato consultivo e di controllo, foglio che sarà tenuto e inoltrato al SUAP a cura degli stessi produttori, con le modalità di dettaglio condivise con l'Amministrazione Comunale in ambito del medesimo Comitato.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Gli stessi sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi ed anche prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, come disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Ulteriori verifiche potranno essere disposte da altri organi deputati al controllo per verificare i parametri di esercizio dell'attività rispetto ai termini di Legge e di questo Regolamento.

ART.14 TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

L'assegnazione degli spazi cessa:

1. Alla scadenza della concessione del posteggio;
2. Per rinuncia dell'assegnatario;
3. Per fallimento dichiarato a carico dell'Assegnatario;
4. Per scioglimento della Società assegnataria;
5. Per assenza superiore al 50% dei giorni effettivi di mercato calcolati per il periodo estivo e il periodo invernale, fatte salve le assenze valutate e approvate dal Comitato consultivo e di controllo.

L'assegnazione degli spazi può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:

- A) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- B) Uso dello spazio non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore;
- C) Cessione a terzi dello spazio;
- D) Gravi infrazioni alle leggi, al regolamento e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- E) Accertata morosità dell'annualità del Canone di occupazione del suolo pubblico.

ART. 15 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie a termini di Legge.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi accessori da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione – diffida;
- b) in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;

c) in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;

d) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione - revoca dell'autorizzazione.